

**CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST  
E L'ASSOCIAZIONE P24LILALIVORNO ODV PER IL SERVIZIO  
RIGUARDANTE L'ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI  
PAZIENTI AFFETTI DA AIDS NELLA ZONA DISTRETTO  
LIVORNESE. CIG Z723B5EA27.**

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest - P.I. 02198590503, con sede in Pisa, Via Cocchi n.7/9, rappresentata dal dottor Spartaco Sani, Direttore U.O.C. Malattie Infettive Livorno su delega del Direttore Generale, Maria Letizia Casani, e per la carica domiciliata presso la sede legale dell'Ente;

**E**

l'Associazione "P24LilaLivorno Odv", con sede legale in Livorno Via Jacopo Sgarallino n. 20, C.F 92032120492 (d'ora in avanti "Associazione"), rappresentata da Jonatan Piroli, in qualità di rappresentante legale e per la carica domiciliato presso la sede legale dell'Associazione;

**PREMESSO:**

- occorre procedere all'affidamento delle attività di supporto all'assistenza in favore di pazienti affetti da AIDS, nell'ambito territoriale della zona Livornese;

- Visto il D.Lgs n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore;
- che l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che l'attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;
- che con Decreto Dirigenziale n. .... del ..... è stato disposto l'affidamento del servizio riguardante l'assistenza domiciliare a favore di pazienti affetti da AIDS nella Zona Distretto Livornese, CIG Z723B5EA27, mediante convenzione con l'Associazione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Costituisce oggetto del presente atto la convenzione intercorrente tra l'Azienda USL Toscana Nordovest e l'Associazione "P24LilaLivorno Odv" per l'affidamento del servizio riguardante l'assistenza domiciliare a favore di pazienti affetti da AIDS nella Zona Distretto Livornese in base al progetto tecnico presentato dall'Associazione in fase di esecuzione della procedura comparativa, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché materialmente allegata.

**ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO**

La presente convenzione decorre dalla data di avvio del servizio prevista a partire dal 01/08/2023 ed ha durata sino al 31/07/2025.

### **ART. 3) RIMBORSO SPESE**

Per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione la ASL riconosce all'Associazione un rimborso sino alla misura massima di € 100.300,00, al netto dell'Iva, per complessivi € 105.315,00.

Tale importo è comprensivo del rimborso delle spese sostenute per le coperture assicurative.

Detti rimborsi saranno erogati all'Associazione in tranche quadrimestrali.

Le richieste di rimborso dovranno essere accompagnate da idonea fatturazione e dai rendiconti dell'attività svolta, con indicazione oraria di ogni intervento eseguito e attestazione di ogni spesa sostenuta, vistati dal Responsabile della U.O. Malattie Infettive unitamente alla relativa documentazione giustificativa, oltre che acquisizione - da parte dell'Azienda - del DURC (documento unico di regolarità contributiva e previdenziale).

Ogni rendicontazione dovrà essere corredata dei relativi documenti giustificativi riguardanti l'attività svolta e le spese sostenute nel periodo di riferimento, previa

verifica sulle modalità di espletamento dell'attività stessa e relativo visto apposto dal responsabile dell'ASL;

#### **ART. 4) OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna:

a) alla realizzazione degli interventi previsti nella proposta tecnica progettuale presentata per la durata della convenzione;

b)- all'organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione delle attività suddette;

- alla valutazione finale in collaborazione con l'ASL;

c) al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella documentazione di gara;

d) qualsiasi iniziativa promozionale svolta all'interno delle strutture aziendali, atta a promuovere e divulgare l'attività in argomento, dovrà essere concordata in anticipo e per iscritto tra l'Associazione e l'Azienda USL Toscana nord ovest.

#### **ART. 5) OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA USL TOSCANA**

##### **NORD OVEST**

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest si impegna alle attività di propria competenza in base a quanto previsto dalla scheda tecnica sopra citata;

#### **ART. 6) RISORSE UMANE**

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione assicura l'individuazione di volontari disponibili a partecipare all'attività e personale specializzato o specialistico necessario a completare il team dell'azienda sanitaria. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività suddette sono in possesso dei requisiti richiesti e delle necessarie coperture assicurative.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al referente dell'Associazione designato.

#### **ART. 7) RESPONSABILI**

I responsabili delle attività di cui alla presente convenzione sono individuati nella persona del Dr. Spartaco Sani, Direttore U.O.C. Malattie Infettive - Ospedale di Livorno - dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e nella persona di Jonatan Piroli - rappresentante legale - per l'Associazione.

L'Associazione si impegna altresì, affinché le attività si svolgano con continuità nel periodo concordato, a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dalla ASL Toscana Nord Ovest delle interruzioni che, per

giustificato motivo, dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.

L'ASL Toscana Nord Ovest è tenuta a comunicare tempestivamente al responsabile individuato dall'Organizzazione qualsiasi evento che possa incidere sull'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, provvedendo a verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse, nonché il livello di realizzazione del progetto.

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest si riserva di verificare le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità e della tutela degli utenti. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Organizzazione, affinché siano adottati i necessari provvedimenti in merito entro 30 gg. dal termine delle attività.

Il responsabile individuato dal rappresentante legale dell'Associazione presenta alla ASL una relazione sull'attività di cui in convenzione.

#### **ART. 8) VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Dottor Spartaco Sani, Responsabile del presente

rapporto convenzionale per conto della ASL, assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione mediante verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di chiedere tutte le variazioni ritenute utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione. L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione, apportando le variazioni richieste dalla ASL comunque senza oneri aggiuntivi a carico della ASL medesima.

L'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante Jonatan Piroli, è altresì tenuta a comunicare tempestivamente e formalmente alla ASL eventuali variazioni relative agli operatori di cui all'art. 6 ed al Responsabile dell'attività di cui all'art. 7.

#### **ART. 9) RISOLUZIONE**

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dell'Associazione a qualsiasi obbligo.

In particolare la convenzione è soggetta a risoluzione:

- a) quando l'Associazione risulti gravemente inadempiente in relazione ai propri obblighi;
- b) quando situazioni o cause eccezionali non consentano all'Associazione l'assolvimento dei propri impegni;
- c) qualora il rapporto originato dal presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività delle parti contraenti;
- d) qualora venga accertata l'inosservanza delle normative sulla sicurezza e degli obblighi contenuti nel progetto di attività.

#### **ART. 10) RECESSO**

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

#### **ART. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Associazione procederà alla nomina del proprio responsabile del trattamento dati;

L'Associazione si impegna a trattare i dati solo ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alla presente convenzione.

L'Associazione nel trattamento dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati



personali ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti ed assume il ruolo di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016.

Nell'atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui l'Associazione sarà destinatario nella sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria impegnandosi a vigilare sul personale incaricato della gestione dei dati per garantire la concreta ed effettiva adozione delle misure stesse.

L'Associazione deve osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda USL nel Regolamento di attuazione della normativa sulla riservatezza, che dichiara di conoscere in tutte le sue parti, ed in particolare dovrà

informare l'Azienda USL della puntuale adozione delle misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente in materia nonché dal Regolamento aziendale così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

.In ogni caso l'Associazione si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda USL committente o dai soggetti sopraindicati, senza preventivo consenso scritto dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.

E' riservata all'Azienda USL Toscana Nord Ovest la facoltà di verificare l'attuazione delle istruzioni impartite in materia di riservatezza e la puntuale osservanza delle stesse.

Con il presente atto viene dato all'Associazione il consenso al trattamento dei soli dati dell'Azienda USL strettamente necessari ed inerenti al rapporto e ai dati ed operazioni connessi e consequenziali e previsti dalla legge come obbligatori.

L'Associazione si obbliga a relazionare annualmente

sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente l'Azienda USL in caso di anomalie o emergenze.

#### **ART.12) TUTELA SALUTE E SICUREZZA**

L'Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda USL al fine di eliminare o ridurre eventuali rischi da interferenze.

L'Associazione si impegna ad emanare disposizioni, dare la necessaria formazione e informativa nonché ad effettuare i relativi controlli nei confronti dei volontari e dei soggetti incaricati a qualsiasi titolo dall'Associazione affinché gli stessi rispettino le norme comportamentali aziendali in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi alle quali devono attenersi con il massimo scrupolo.

Per ciò che concerne gli aspetti inerenti all'emergenza generale, in caso di evento avverso l'Organizzazione si dovrà attenere alle indicazioni impartite dal personale aziendale. L'Associazione si impegna a tenere indenne

l'Azienda USL in caso di incidenti, incendi o quant'altro sia causato o addebitabile al mancato rispetto delle norme comportamentali ed alle misure di prevenzione e protezione da parte dei volontari o degli incaricati della stessa.

#### **ART. 13) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Pisa.

#### **ART. 14) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 15) REGISTRAZIONE E FIRME**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/91 cit., e sarà registrata solo in caso d'uso, con relative spese a carico della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. l'Associazione                      p. l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest

.....

.....

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 11/07/2023 19:18:22

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063